

- condannare l'UAMI all'integrale refusione delle spese e tasse di entrambi i gradi di giudizio;
- condannare VICINI S.p.A. all'integrale refusione a favore di SIC delle spese relative alle precedenti fasi davanti alla Divisione di Opposizione e alla Commissione di Ricorso.

Motivi e principali argomenti

La decisione del Tribunale sarebbe viziata da una motivazione insufficiente e contraddittoria. La preponderanza visiva dell'elemento grafico rispetto all'elemento denominativo del marchio richiesto e l'aggiunta al termine «ZANOTTI» delle parole «Giuseppe» e «Design» non basterebbero ad escludere la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, in considerazione delle caratteristiche intrinseche degli elementi in questione ed in particolare del difetto di carattere distintivo degli stessi.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la parola «ZANOTTI», che compone l'elemento denominativo del marchio richiesto, non possieda una posizione distintiva autonoma, così escludendo, anche sotto tale aspetto, la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Impugnazione proposta il 5 giugno 2013 dalla Società Italiana Calzature SpA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 9 aprile 2013, causa T-337/11, Società Italiana Calzature SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-309/13 P)

(2013/C 233/04)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Società Italiana Calzature SpA (rappresentanti: A. Rapisardi e C. Ginevra, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), VICINI SpA

Conclusioni

- Annullare la sentenza n. 564400 pronunciata dal Tribunale dell'Unione Europea nella causa T-337111 in data 9 aprile 2013, notificata in pari data, e, in accoglimento delle domande formulate dalla Società Italiana Calzature SpA (in prosieguo: «SIC») con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, annullare la decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell'8 aprile 2011 relativa al procedimento numero R0918/2010-2 e accertare e dichiarare che il marchio comunitario di VICINI n. 4 337 754 deve essere escluso dalla registrazione per mancanza di novità, in quanto confondibilmente simile all'anteriore segno denominativo «ZANOTTI» che forma oggetto della registrazione comunitaria n. 244 277 di titolarità di SIC.

- Condannare l'UAMI all'integrale refusione delle spese e tasse di entrambi i gradi di giudizio;

- condannare VICINI S.p.A. all'integrale refusione a favore di SIC delle spese relative alle precedenti fasi davanti alla Divisione di Opposizione e alla Commissione di Ricorso.

Motivi e principali argomenti

La decisione del Tribunale sarebbe viziata da una motivazione insufficiente e contraddittoria. La preponderanza visiva dell'elemento grafico rispetto all'elemento denominativo del marchio richiesto e l'aggiunta al termine «ZANOTTI» delle parole «By» e «Giuseppe» non bastano a escludere la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, in considerazione delle caratteristiche intrinseche degli elementi in questione ed in particolare del difetto di carattere distintivo degli stessi.

Il Tribunale avrebbe inoltre errato nel ritenere che la parola «ZANOTTI», che compone l'elemento denominativo del marchio richiesto, non possieda una posizione distintiva autonoma, così escludendo, anche sotto tale aspetto, la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 7 giugno 2013 — Užsienio reikalų ministerija/Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE

(Causa C-314/13)

(2013/C 233/05)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrenti in primo grado: Užsienio reikalų ministerija.

Resistenti in primo grado: Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE

Altra parte nel procedimento: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos (Servizio investigativo per i delitti finanziari)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006⁽¹⁾ del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia, debba essere interpretato nel senso che l'autorità responsabile per l'applicazione della deroga, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, goda di una discrezione assoluta allorché adotta una decisione se concedere o meno la deroga medesima.

- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, quali criteri debba applicare tale autorità, e a quali criteri quest'ultima sia vincolata, allorché decida se accordare o meno la deroga prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 del Consiglio del 18 maggio 2006.
- 3) Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, debba essere interpretato nel senso che l'autorità responsabile della concessione della menzionata deroga sia legittimato ovvero tenuto, nel valutare se concedere la deroga richiesta, a prendere in considerazione, inter alia, il fatto che i richiedenti la deroga intendano esercitare i loro diritti fondamentali (nella specie, il diritto ad un ricorso giurisdizionale), sebbene essa debba parimenti garantire che, con la concessione della deroga nella specie, non venga impedito il conseguimento dell'obiettivo della sanzione prevista e non si configuri un abuso della deroga (ad esempio, nel caso in cui le somme destinate a garantire il ricorso giurisdizionale risultassero manifestamente sproporzionate in relazione al livello dei servizi legali prestati).
- 4) Se l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, debba essere interpretato nel senso che una delle basi idonee a fornire una giustificazione per la mancata concessione della deroga prevista in tale disposizione possa essere la natura illegale dell'ottenimento dei fondi in relazione al cui uso la deroga stessa debba essere applicata.

(¹) Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 134, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) l'11 giugno 2013 — X

(Causa C-318/13)

(2013/C 233/06)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: X

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE (¹) (relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di [previdenza] sociale) debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale sul cui fondamento si utilizza la differenza di speranza di vita tra gli uomini e le donne quale fattore attuariale per il calcolo di una prestazione sociale

legale in ragione di un infortunio sul lavoro, quando l'utilizzazione di tale fattore implica che l'indennizzo a tantum a titolo della suddetta prestazione è inferiore, allorché sia versato ad un uomo, rispetto all'indennizzo che percepirebbe una donna della medesima età ed in una situazione per il resto analoga.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se nel caso di specie sussista, quale presupposto della responsabilità di uno Stato membro, una violazione sufficientemente caratterizzata del diritto dell'Unione, tenuto conto in particolare del fatto che:

— la Corte non si è espressamente pronunciata, nella sua giurisprudenza, sul punto se, ai fini della determinazione di prestazioni a titolo della previdenza sociale legale rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 79/7/CEE, si possano prendere in considerazione fattori attuariali fondati sul sesso;

— la Corte ha dichiarato, nella sentenza Test-Achats pronunciata in occasione della causa C-236/09, che l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE (²) (direttiva che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura), il quale rendeva possibile la presa in considerazione di tali fattori, era invalido, ma ha fissato un periodo transitorio sino all'entrata in vigore dell'invalidità; e che

— il legislatore dell'Unione ha ammesso, nelle direttive 2004/113/CE e 2006/54/CE (³) (direttiva riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego), a determinate condizioni la presa in considerazione di fattori attuariali fondati sul sesso in occasione del calcolo delle prestazioni ai sensi delle stesse direttive, ragion per cui il legislatore nazionale ha supposto che i suddetti fattori potessero essere presi in considerazione anche nel settore della previdenza sociale legale di cui alla presente causa.

(¹) GU L 6, pag. 24.

(²) GU L 373, pag. 37.

(³) GU L 204, pag. 23.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 20 giugno 2013 — Marjan Noorzia

(Causa C-338/13)

(2013/C 233/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof